



COMUNE DI ROMANO D'EZZELINO

DECORATO AL VALOR MILITARE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO “PASTI A DOMICILIO”

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 09/02/2013 in vigore dal 03/03/2013

INDICE

Titolo I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Definizione
- Art. 4 - Svolgimento del servizio
- Art. 5 - Caratteristiche della fornitura

Titolo II - AMMISSIONE AL SERVIZIO

- Art. 6 - Destinatari
- Art. 7 - Modalità di accesso
- Art. 8 - Priorità
- Art. 9 - Impegni dell'utente

Titolo III - COMPARTECIPAZIONE ECONOMICA

- Art. 10 - Costo del servizio
- Art. 11 - Quote a carico degli utenti
- Art. 12 - Intervento del Comune
- Art. 13 - Modalità di pagamento
- Art. 14 - Sospensione/interruzione del servizio

Titolo IV - NORME FINALI

- Art. 15 - Tutela della privacy
- Art. 16 - Pubblicità
- Art. 17 - Entrata in vigore

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di pasti a domicilio e, in particolare, stabilisce i criteri e le modalità per:
 - l'organizzazione e la gestione del servizio "pasti a domicilio";
 - l'individuazione e l'ammissione dei destinatari del servizio;
 - la compartecipazione economica al servizio da parte degli utenti.

Art. 2 Finalità

1. Il servizio pasti a domicilio è un intervento socio-assistenziale finalizzato a:
 - favorire, per quanto possibile, la permanenza dell'anziano o della persona disabile nell'ambiente familiare;
 - contrastare l'emarginazione delle persone anziane, delle persone disabili o in situazione di grave marginalità sociale che versino, anche temporaneamente, in condizioni di non autosufficienza o che a causa di precarie condizioni di salute che limitano di fatto l'autonomia personale, siano nell'impossibilità di provvedere autonomamente al soddisfacimento dei propri bisogni fondamentali.

Art. 3 Definizione

1. Il servizio "pasti a domicilio" consiste nella consegna giornaliera di pasti completi, caldi, preparati e confezionati in appositi contenitori affinché possano essere consumati a domicilio dagli utenti.

Art. 4 Svolgimento del servizio

1. Il pasto viene preparato da una struttura o ditta specializzata convenzionata con il Comune e viene recapitato da operatori incaricati presso il domicilio dell'utente.
2. La distribuzione dei pasti può essere effettuata attraverso:
 - a) l'impiego di personale messo a disposizione dal Comune;
 - b) la ditta/struttura incaricata del servizio;
 - c) associazioni di volontariato previa stipula di apposita convenzione o accordo.
3. Il servizio è assicurato in tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, per tutto l'anno (con la sola esclusione, quindi dei sabati, delle domeniche e delle festività infrasettimanali).
4. I pasti vengono consegnati a partire dalle ore 12,00 e fino alle ore 13,30 secondo l'ordine stabilito dal Servizio Sociale in relazione al tragitto più funzionale alla consegna.

Art. 5 Caratteristiche della fornitura

1. I pasti devono rispondere alle caratteristiche, per quantità e qualità organiche, definite dalle linee di indirizzo per la ristorazione nelle strutture assistenziali extra ospedaliere e dall'Azienda

ULSS n. 3 e secondo i dettami del sistema HACCP e rispondere alle prescrizioni di cui alle seguenti fonti normative:

- Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari, e successive modificazioni.
- Decreto Leg.ivo 193/2007: attuazione della Direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

2. Ciascun pasto dovrà essere confezionato in appositi contenitori termici per alimenti. Le derrate proporzionate a cura della struttura/ditta (prosciutto, formaggio, pane, frutta) devono essere opportunamente protette e sigillate con materiale idoneo per alimenti al fine di evitare contaminazioni ed essere confezionate in appositi contenitori monoporzione, conformi per caratteristiche costruttive e funzionali alle prescrizioni sanitarie in vigore.

TITOLO II AMMISSIONE AL SERVIZIO

Art. 6 Destinatari

1. Il Servizio "pasti a domicilio" è rivolto ai seguenti soggetti residenti nel territorio del Comune di Romano d' Ezzelino:

- a) persone anziane, non autosufficienti totali o parziali, sole o in famiglia qualora quest'ultima non sia in grado di far fronte alle necessità elementari dell'anziano stesso;
- b) disabili o invalidi di qualsiasi età con ridotta autonomia fisica e/o psichica, soli o con famiglia, qualora quest'ultima non sia in grado di far fronte alle necessità primarie della persona (art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104);
- c) persone che vivono in situazione di grave marginalità e isolamento sociale o in temporanea difficoltà.

Art. 7 Modalità di accesso

1. L'accesso al servizio avviene su richiesta dell' interessato, di un familiare o su proposta dei Servizi Sociali.

2. L'ammissione al servizio pasti è effettuata previa:

- presentazione di istanza su apposito modulo in carta semplice;
- presentazione della eventuale documentazione attestante la situazione sanitaria e/o di invalidità;
- analisi, da parte dell'assistente sociale, del bisogno sotto l'aspetto del disagio sociale e del grado di autonomia.

Art. 8 Priorità

1. L'ammissione al servizio viene prioritariamente assicurata alle seguenti situazioni di particolare gravità:

- utenti non autosufficienti che vivono soli, senza figli e che si trovano in stato di necessità;
- utenti non autosufficienti che vivono soli, con figli non in grado di provvedere alla situazione a causa di gravi problemi;
- utenti non autosufficienti che vivono con figli non in grado di provvedere alla situazione a causa di gravi problemi.

Art. 9
Impegni dell'utente

1. L'ammissione al servizio comporta l'accettazione incondizionata del presente regolamento.
2. L'utente si impegna a:
 - mantenere in buone condizioni i contenitori termici portavivande che gli vengono consegnati per i pasti e a restituirli puliti;
 - essere presente al domicilio al momento della consegna del pasto e contestualmente restituire il contenitore del giorno precedente;
 - avvisare l'Ufficio Servizi Sociali in caso di sospensione, anche temporanea, del servizio;
 - pagare il costo del servizio con cadenza mensile.

TITOLO III
COMPARTICIPAZIONE ECONOMICA

Art. 10
Costo del servizio

1. La Giunta Comunale determina annualmente Il costo complessivo del singolo pasto (preparazione, trasporto, contenitori per alimenti, organizzazione del servizio, ecc.) nonché la quota di compartecipazione a carico dell'utente corrispondente al costo del servizio di preparazione del pasto.

Art.11
Quote a carico degli utenti

1. La quota di compartecipazione a carico dell'utente del servizio è, quindi, pari al costo del servizio di preparazione del pasto a domicilio.
2. L'eventuale variazione della quota di compartecipazione a carico dell'utente sarà comunicata agli interessati al fine di consentire agli stessi di scegliere se usufruire o meno del servizio.

Art. 12
Intervento del Comune

1. Il Comune sostiene la quota parte relativa alle spese di trasporto dei pasti, di acquisto dei contenitori per alimenti e di organizzazione del servizio.
2. Gli utenti aventi diritto al "minimo vitale" sono esonerati dal versamento della quota di compartecipazione, previa adeguata istruttoria a cura del Servizio sociale. In tal caso il Comune sosterrà il relativo onere detraendolo dal contributo economico del "minimo vitale".

Art. 13
Modalità di pagamento

1. La ditta/struttura fornitrice del servizio trasmetterà il documento fiscale (fattura) all'utente mensilmente, entro il 20 del mese successivo alla erogazione dei pasti. Il pagamento deve avvenire entro e non oltre il termine di giorni 30 (trenta) dalla data di ricevimento della fattura.
2. Qualora l'utente non provveda al pagamento entro il termine di cui al comma 1, l'Ufficio Servizi Sociali, previo sollecito di pagamento, può disporre la sospensione del servizio, con addebito di tutte le spese inerenti e conseguenti.
3. Per gli utenti assistiti dal Comune la fatturazione da parte della struttura/ditta fornitrice sarà intestata al Comune stesso.

Art. 14
Sospensione/Interruzione del servizio

1. Il servizio potrà essere interrotto in qualsiasi momento per i seguenti motivi:
 - richiesta scritta, su apposita modulistica, da parte dell'utente o di un familiare, salvo sempre il consenso del beneficiario;
 - ricovero definitivo in struttura residenziale/sanitaria;
 - decesso dell'utente;
 - insussistenza delle condizioni che ne hanno determinato l'ammissione;
 - mancato versamento della quota di compartecipazione da parte dell'utente per una mensilità. La sospensione sarà comunicata con lettera motivata.
2. Il servizio può essere sospeso anche temporaneamente (ad es. per ricovero ospedaliero, soggiorni climatici, presenza di familiari) previo accordo con l'ufficio competente.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 15
Tutela della privacy

1. Nell'ambito delle prestazioni assistenziali oggetto del presente Regolamento, il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili avviene secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 16
Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 07.08.1990 n. 241 sarà tenuta a disposizione del pubblico per la visione presso l'ufficio Servizi Sociali e pubblicata sul sito del Comune.

Art. 17
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera consiliare di approvazione.